



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 Settembre 1996

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - P.ZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - TEL. 85081

Decreto del Presidente della Repubblica n. 459/96 del 24 luglio 1996 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva Macchine)

#### ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2. Ai fini del presente regolamento si intende per :

- a) **macchina**, un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata;
- b) **componente di sicurezza**, un componente che il costruttore immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

#### ART. 2 - CONFORMITA' AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato e della messa in servizio, il costruttore deve attestare le seguenti conformità:
  - a) per le macchine e per i dispositivi di sicurezza, dichiarazione CE di conformità.

#### Allegato 1 - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE

Ai sensi del presente allegato si intende per :

1. **zona pericolosa**, qualsiasi zona in prossimità della macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza.
  - 1.1.2. Principi di integrazione della sicurezza
    - a) per costruzione le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza della macchina.

- f) la macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

#### Allegato 1 - ARRESTO DI EMERGENZA

Ogni macchina deve essere munita uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consenta di evitare situazioni di pericolo.

Detto dispositivo deve :

- comprendere i dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili ;
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari.

Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco. Lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

#### Allegato 1 - PREVENZIONE DEI RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare rischi, oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Venerdì, 6 Settembre 1996

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI – VIA ARENULA 70 – 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – P.ZA G. VERDI 10 – 00100 ROMA – TEL. 85081

Decreto del Presidente della Repubblica n. **459/96** del 24 luglio 1996 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva Macchine)

